



Università
degli Studi di
Messina

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
“SALVATORE PUGLIATTI”



Regolamento della collana *“Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Messina”*

Indice

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Caratteristiche e finalità
- Art. 3 - Il Direttore
- Art. 4 - Il Consiglio direttivo
- Art. 5 - Il Consiglio scientifico
- Art. 6 - Il Consiglio di redazione
- Art. 7 - La proposta di inserimento
- Art. 8 - La valutazione
- Art. 9 - Pubblicità del ricorso alla procedura di referaggio
- Art. 10 - Il finanziamento
- Art. 11 - Entrata in vigore

* * *

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina si è dotato di una collana editoriale di pubblicazioni *peer-reviewed*, denominata “*Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Messina*”.

2. La collana, munita dell’International Standard Serial Number (ISSN), è destinata alla pubblicazione di opere di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché di assegnisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca, dottori di ricerca e dottorandi che hanno svolto o svolgono la relativa attività di ricerca presso il Dipartimento.

3. Su proposta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Dipartimento, è altresì ammessa la pubblicazione di lavori di studiosi esterni, purché coerenti con le metodologie e le linee culturali e di ricerca del Dipartimento.

4. La collana ospita:

- a) studi monografici;
- b) opere collettanee;
- c) atti di convegno o seminari.

5. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di ammissione di volumi alla pubblicazione nella collana, nel rispetto del contratto di edizione stipulato dal Dipartimento con l'Editore e del Codice etico qui allegato, anch'esso approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 23 giugno 2023.

Art. 2 - Caratteristiche e finalità

1. La collana raccoglie studi scientifici aventi ad oggetto temi inerenti alle materie giuridiche, che si distinguano per l'originalità, l'innovatività e la rilevanza del tema e per il rigore dell'impostazione metodologica.

2. Tutte le pubblicazioni devono essere sottoposte alla procedura di referaggio anonimo secondo le indicazioni previste dall'art. 8.

3. Nell'ambito del dibattito scientifico nazionale e internazionale, la collana promuove la libertà della ricerca e il pluralismo ideologico.

Art. 3 - Il Direttore

1. Direttore della collana è il Direttore *pro tempore* del Dipartimento.

2. Il Direttore:

- a) vigila sul funzionamento ordinario della collana, assumendo le necessarie decisioni operative;
- b) riceve le proposte di pubblicazione, che sottopone all'esame del Consiglio direttivo;
- c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- d) cura i rapporti con il Consiglio scientifico;
- e) cura i rapporti con l'Editore.

Art. 4 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato dal Direttore e da altri otto componenti nominati dal Consiglio di Dipartimento in rappresentanza dei diversi macrosettori scientifici nella prima riunione successiva alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra i professori ordinari o associati afferenti al Dipartimento che superino i valori soglia (almeno due su tre) previsti dall'ASN nella rispettiva fascia di appartenenza, durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

3. Il Consiglio direttivo:

a) segue la realizzazione del piano editoriale annuale della collana, che viene definito entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio di Dipartimento e sottoposto al parere del Consiglio scientifico;

b) decide su ciascuna proposta di pubblicazione e, se giudicata positivamente, individua due valutatori esperti anonimi e un Responsabile editoriale: i primi dovranno essere scelti all'interno della lista redatta dal Consiglio scientifico, tenendo conto della disciplina a cui appartiene il lavoro da esaminare, mentre il Responsabile editoriale, chiamato a curare i rapporti con l'autore e i valutatori, viene di volta in volta individuato tra i componenti del Consiglio di redazione;

c) in caso di giudizi discordanti tra i primi due valutatori individuati, provvede a chiederne un terzo;

d) all'esito dei referaggi positivi, approva definitivamente la pubblicazione e, in caso di finanziamento o co-finanziamento del Dipartimento, trasmette a quest'ultimo una relazione finale per le determinazioni finanziarie di competenza.

4. Il Consiglio direttivo, convocato dal Direttore, è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ai fini del raggiungimento del *quorum* costitutivo si sottraggono i componenti che giustificano per iscritto la propria assenza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è formato da un numero di componenti almeno pari a quello dei settori scientifico-disciplinari che concorrono all'offerta formativa del Dipartimento, in modo da assicurare la piena rappresentatività di ogni settore.

2. La designazione dei componenti il Consiglio scientifico, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella prima riunione successiva alla data di approvazione del presente regolamento, avviene scegliendo fra docenti di alto profilo scientifico, preferibilmente stranieri e comunque non strutturati nell'Ateneo di Messina.

3. Il Consiglio scientifico:

a) esprime un parere sul piano editoriale annuale della collana;

- b) redige la lista dei valutatori esperti e ne cura annualmente l'aggiornamento e l'integrazione, dandone notizia al Direttore;
 - c) garantisce l'alta qualità scientifica della collana.
4. Il Consiglio scientifico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
 5. Le riunioni del Consiglio scientifico si tengono in via telematica.

Art. 6 - Il Consiglio di redazione

1. Il Consiglio di redazione è formato da almeno cinque componenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i ricercatori, gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratti di ricerca afferenti al Dipartimento.
2. Nel costituire e/o integrare il Consiglio di redazione, il Consiglio di Dipartimento si impegna ad assicurare la più ampia rappresentanza dei diversi macrosettori scientifici.
3. Il Consiglio di redazione:
 - a) supporta il Consiglio direttivo;
 - b) trasmette i criteri editoriali e il codice etico agli autori e ai curatori;
 - c) contribuisce all'editing dei volumi da pubblicare in collana.
4. Il Responsabile editoriale, individuato per ciascuna opera tra i componenti del Consiglio di redazione, trasmette il lavoro in forma anonima ai valutatori e svolge il proprio ruolo con funzioni di raccordo.

Art. 7 - La proposta di inserimento

1. La proposta di pubblicazione va presentata dall'autore o dal curatore al Direttore, allegando l'opera completa, definitiva e coerente con i criteri editoriali adottati dalla collana, nonché una dichiarazione:
 - a) sull'originalità del lavoro e sull'assenza di conflitti di interessi tali da aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte;
 - b) relativa all'accettazione delle norme contenute nel presente regolamento, dei principi del Codice etico ad esso allegato, nonché delle norme contrattuali previste dal contratto editoriale sottoscritto dal Dipartimento e dall'Editore;
 - c) sulla disponibilità di eventuali contributi per la pubblicazione già assegnati dall'Ateneo e/o ottenuti da altri enti esterni;
 - d) sulla motivazione in base alla quale si chiede al Dipartimento di sostenere i costi, totali o parziali, della pubblicazione;
 - e) sulla motivazione in base alla quale si chiede l'inserimento del volume in collana;

f) in caso di mancato finanziamento o cofinanziamento da parte del Dipartimento, sulla disponibilità o meno a sostenere in proprio i costi della pubblicazione.

Art. 8 - La valutazione

1. Ogni opera per cui è chiesto l'inserimento in collana viene sottoposta ad un rigoroso processo di revisione a doppio cieco (*double blind peer review*), che garantisce l'anonimato dell'autore e dei singoli valutatori.

2. All'atto dell'accettazione dell'incarico il valutatore deve dichiarare:

a) di non aver prestato servizio presso Facoltà o Dipartimenti nei quali l'autore dell'opera abbia prestato servizio o svolto stabilmente attività di ricerca nei cinque anni precedenti;

b) di non essere in rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità con l'autore dell'opera;

c) di non aver già valutato in qualche modo l'opera e di non averne seguito lo svolgimento.

3. Il valutatore è quindi chiamato ad esprimere un giudizio sopra ciascuno dei seguenti punti:

a) originalità del lavoro;

b) rigore scientifico del metodo;

c) aggiornamento bibliografico;

d) chiarezza e proprietà di forma.

4. Il giudizio sulle voci di cui sopra deve poi essere articolato nei seguenti cinque livelli: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo, eccellente.

5. Il valutatore deve quindi redigere un giudizio complessivo motivato che si conclude con la definizione del lavoro come: "pubblicabile"; "pubblicabile con modifiche"; "non pubblicabile".

6. Il valutatore può in ogni caso formulare suggerimenti all'autore/al curatore.

Art. 9 - Pubblicità del ricorso alla procedura di referaggio

1. Ciascun volume della collana dovrà riportare la seguente dicitura: "I volumi pubblicati nella collana *Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Messina* sono sottoposti ad una rigorosa procedura di valutazione anonima secondo il sistema del doppio cieco (*double blind peer review*)".

Art. 10 - Il finanziamento

1. Il Dipartimento, attraverso un'apposita decisione adottata in adunanza dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, si assume

di norma l'onere del finanziamento integrale dei costi di pubblicazione delle opere destinate alla collana, nei limiti delle risorse a disposizione.

2. Il Consiglio di Dipartimento può tuttavia decidere di:

a) cofinanziare parzialmente la pubblicazione fino alla concorrenza della quota non coperta da altre forme di finanziamento (di Ateneo, individuali, esterne, ecc.) e comunque nei limiti delle risorse economiche annualmente disponibili;

b) accogliere l'opera in collana senza oneri di spesa, che in questo caso saranno integralmente a carico del proponente.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento nell'adunanza del 18 settembre 2023 e in vigore dal medesimo giorno, viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento.